



C.O.N.I.

F.I.G.C.

## DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI BASSANO DEL GRAPPA

STADIO MERCANTE – PORTA 63  
36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)  
TEL.: 0424 34727 - FAX: 0424 30352

Indirizzo Internet: [www.figcvenetocalcio.it](http://www.figcvenetocalcio.it)  
e-mail: [bassano@figc.it](mailto:bassano@figc.it)



### Stagione Sportiva 2010/2011

## COMUNICATO UFFICIALE N°12 del 1 Settembre 2010

### 1. **COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE DISTRETTUALE**

#### 1.1. Segreteria

##### 1.1.1. COMPOSIZIONE GIRONE 3^ CATEGORIA BASSANO

Il Commissario Straordinario in accordo con i Delegati Provinciali e Distrettuali presenti nella riunione del 31 Agosto 2010, ha deliberato la seguente composizione dei Gironi del Campionato di 3^ Categoria della stagione sportiva 2010/2011, la cui organizzazione é demandata a questa Delegazione Distrettuale:

1. Arsenal Cusinati
2. Aurora S. Giuseppe
3. Borghetto
4. Facca A.S.D.
5. Fellette
6. Junior Monticello
7. Lusiana Conco
8. Ospedaletto
9. Real Stroppari
10. San Pietro di Rosà
11. San Vito Bassano
12. Tezze sul Brenta 1948
13. Transvector
14. Villaggio San Lazzaro

**Età minima:** 16 anni compiuti nonché calciatori che hanno compiuto il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F..

**Età massima:** nessuna limitazione.

**Sostituzioni ammesse:** CINQUE indipendentemente dal ruolo. Possibilità di indicare in distinta fino ad un massimo di sette calciatori di riserva.

**Giornata di gara:** Domenica pomeriggio.

**Il Campionato avrà inizio domenica 26 settembre 2010.**

**Il calendario del relativo Campionato di 3^ Categoria verrà pubblicato nei prossimi Comunicati Ufficiali.**

##### 1.1.1. INIZIO CAMPIONATI STAGIONE SPORTIVA 2010/2011

In riferimento a quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 3 del 7 luglio 2010, con il presente vengono ufficializzate le date di inizio dei vari campionati organizzati da questa Delegazione Distrettuale:

#### LEGA DILETTANTI

Camp. 3^ Categoria:	Domenica	26	SETTEMBRE 2010-
Camp. JUNIORES	Sabato	25	SETTEMBRE 2010-
Camp. CALCIO/5 – SERIE "D"	Venerdì/Sabato	24-25	SETTEMBRE 2010

**SETTORE GIOVANILE**

Camp. ALLIEVI	Domenica	3	OTTOBRE 2010
Camp. GIOVANISSIMI	Domenica	3	OTTOBRE 2010

Per quanto riguarda i Tornei Autunnali Pulcini ed Esordienti sarà possibile comunicare le date di inizio solo dopo il termine di iscrizione (previsto inderogabilmente entro mercoledì 8 settembre p.v.).

**1.2. Settore Giovanile e Scolastico****1.2.1. CONGUAGLIO CERTIFICATI ASSICURATIVI "PICCOLI AMICI"**

Tutte le Società Dipendenti che hanno acquistato i Certificati Assicurativi per i "Piccoli Amici", antecedente la data del 30 luglio u.s. al prezzo di € 2,00 cadauno (prima che fosse reso noto l'effettivo prezzo di acquisto ad € 3,00), dovranno recarsi presso la Segreteria di questa Delegazione Distrettuale e provvedere al relativo conguaglio.

**1.1.2. ISCRIZIONE SQUADRE CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI - 2010/2011**

Di seguito si rimette l'elenco delle squadre che risultano iscritte al termine dell'iscrizione al Campionato Allievi – Stagione Sportiva 2010/2011. Si invitano le Società a controllarne la relativa rispondenza:

ANGARANO AZZURRA	MARCHESANE
BELVEDERE	MAROSTICENSE
BORSO DEL GRAPPA	NOVE STEFANI CONS.
CARTIGLIANO	PER SANTA MARIA
CASSOLA S. MARCO	POL. S. CROCE BASSANO
COLCERESA MPM	POLISPORTIVA POZZETTO
EAGLES PEDEMONTANA	REAL STROPPARI
EUROCALCIO 2007	ROSA'
FACCA	S. CROCE BASSANO
FOOTBALL VALBRENTA	SAN VITO BASSANO
GALLIERA	TEZZE SUL BRENTA
LA ROSSANESE	VIRTUS ROMANO

**TOTALE SQUADRE n. 24**

**1.1.3. ISCRIZIONE SQUADRE CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI STAGIONE SPORTIVA 2010/2011**

Di seguito si rimette l'elenco delle squadre che risultano iscritte al termine dell'iscrizione al Campionato Giovanissimi – Stagione Sportiva 2010/2011. Si invitano le Società a controllarne la relativa rispondenza:

ANGARANO AZZURRA	LONGA 90
CA' DOLZE CALCIO	MARCHESANE
CAMPESE	MAROSTICENSE
CANARINI ROSATESI	MUSSOLENTE
CARTIGLIANO	NOVE STEFANI CONS.
CASSOLA S. MARCO	PER SANTA MARIA
COLCERESA MPM	POL. MOTTINELLO NUOVO
CUSINATI	POL. S. CROCE BASSANO
EAGLES PEDEMONTANA (A)	POLISPORTIVA POZZETTO
EAGLES PEDEMONTANA (B)	REAL STROPPARI
EUROCALCIO 2007	ROMANO CALCIO (A)
FONTANIVESE (A)	ROMANO CALCIO (B)
FONTANIVESE (B)	ROSA'
FOOTBALL VALBRENTA (A)	ROSSANO 2004
FOOTBALL VALBRENTA (B)	S. CROCE BASSANO
GALLIERA	SAN VITO BASSANO
GS CA' BARONCELLO	TEZZE SUL BRENTA
JUNIOR ALTOPIANO	TRANSVECTOR
JUVENTINA LAGHI	VIRTUS ROMANO

**TOTALE SQUADRE n. 38**

## **1.2.2. RIUNIONE TECNICO-INFORMATIVA PER LA FORMULAZIONE DEI GIRONI CAMPIONATI PROVINCIALI CATEGORIA GIOVANISSIMI ED ALLIEVI STAGIONE SPORTIVA 2010/2011**

**Mercoledì 8 Settembre 2010-alle ore 20.00**, presso la sala "G. AGNOLIN" dello stadio "MERCANTE", il Direttivo di questa Delegazione Distrettuale ha organizzato un INCONTRO TECNICO-INFORMATIVO per quanto riguarda la nuova stagione sportiva 2010/2011 delle **Categorie GIOVANISSIMI ed ALLIEVI Provinciali**.

In tale occasione, al fine di formulare un'attività più trasparente ed appropriata, si procederà alla **composizione dei relativi gironi** per mezzo di un "**sorteggio integrale**" tra le società iscritte ai relativi campionati.

*Ci auspichiamo la massiccia presenza di tutte le Società Dipendenti sensibili all'attività.*

## **1.2.3. ISCRIZIONI A CAMPIONATI E TORNEI PROVINCIALI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO STAGIONE SPORTIVA 2010/2011**

### **Tornei Categoria di base PULCINI ed ESORDIENTI**

Si richiama l'attenzione delle società interessate che le iscrizioni ai Tornei Provinciali Categoria di base PULCINI ed ESORDIENTI si chiuderanno **inderogabilmente entro mercoledì 8 SETTEMBRE 2010**.

*Si prega di rispettare le scadenze suesposte, in quanto le domande che perverranno oltre tale data non verranno accettate.*

## **1.2.4. RIUNIONE TECNICO-INFORMATIVA TORNEI CATEGORIA DI BASE PULCINI ED ESORDIENTI STAGIONE SPORTIVA 2010/2011**

**Mercoledì 22 Settembre 2010-alle ore 20.00**, presso la sala "G. AGNOLIN" dello stadio "MERCANTE", il Direttivo di Codesta Delegazione Distrettuale ha organizzato un INCONTRO TECNICO-INFORMATIVO per quanto riguarda la nuova stagione sportiva 2010/2011 delle **Categorie di base PULCINI ed ESORDIENTI**.

L'invito è esteso ai Dirigenti e ai tecnici delle Società interessate, inoltre nell'occasione verranno consegnati i calendari dei Tornei in calce.

*Ci auspichiamo la massiccia presenza di tutte le Società Dipendenti sensibili all'attività.*

## **1.3. Divisione Calcio a Cinque**

### **1.3.1. SUPERCOPPA FUTSAL BASSANO - "1^ MEMORIAL G. GIANNINÒ E A. MONDILLO"**

Si comunica che la Delegazione Distrettuale di Bassano del Grappa con la collaborazione della Società Bassano calcio a cinque e con il patrocinio dell'Assessorato allo Sport del Comune di Bassano del Grappa, organizza la gara per l'assegnazione della SuperCoppa Futsal di Bassano "1^ Memorial G. Gianninò e A. Mondillo che si svolgerà **SABATO 11 Settembre p.v. alle ore 21.00** presso il **PALADUE di Bassano del Grappa**, impianto prescelto dalla Delegazione Distrettuale di Bassano del Grappa dopo comunicazione ed invito congiunto alle Società finaliste:

**A.C. GIOVANILE EZZELINA:** vincitrice "Coppa Veneto Fase Locale Calcio 5 Serie D - 1^ Trofeo Città di Bassano"  
**CAVASO POSSAGNO CALCIO 5:** vincitrice "Titolo Calcio a 5 Serie D girone di Bassano".

La gara di Finale sarà diretta da due arbitri e qualora le due squadre si trovassero in parità di punteggio al termine della gara si disputeranno due tempi supplementari della durata di 5 minuti ciascuno.

Qualora, anche dopo i tempi supplementari, permanesse ancora il risultato di parità, si procederà all'esecuzione dei calci di rigore così come previsto dal Regolamento Federale vigente.

## 1.3.2. INCONTRO SOCIETÀ DEL TERRITORIO BASSANESE “CALCIO A 5”

**Sabato 11 Settembre p.v., alle ore 19.45**, presso il Paladue di Bassano del Grappa -in occasione della Supercoppa di Delegazione- verranno presentate ufficialmente alla stampa tutte le squadre iscritte e partecipanti al campionato di Calcio a 5 Serie “D” Girone di Bassano.

In tale circostanza avrà luogo l’incontro informativo per il controllo dei dati e le comunicazioni relative all’attività.

*Si invitano il Presidente e/o un Dirigente Rappresentante della Società iscritta e l’eventuale presenza dei giocatori in divisa di rappresentanza della stessa.*

**Inoltre, in questa occasione, sono invitate ad intervenire tutte le società del territorio che partecipano ad altri campionati (C1, C2, etc.), gestiti direttamente dalla Divisione Regionale di Calcio a 5, per la presentazione del nuovo Direttivo di Codesta Delegazione Distrettuale.**

## 2. **COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE**

(estratto dal C.U. n. 19/CS del 31 Agosto 2010 del C.R.V.)

### 2.1 Segreteria

#### 2.1.1 NUOVO ORARIO DI APERTURA DEGLI UFFICI DEL COMITATO REGION. VENETO

Alla luce dei nuovi orari di apertura, si informa che il Comitato Regionale Veneto può essere contattato al seguente numero telefonico :

**041/ 25.24.111 (centralino)**

Gli addetti agli uffici possono essere inoltre contattati direttamente ai seguenti numeri telefonici:

#### Sportello unico

- Sig. BRESSAN Ivan 041/2524.111

#### Segreteria

- Rag. MOLA Domenico 041/2524.115
- Sig.ra VANZAN Marina 041/2524.116

#### Contabilità

- Rag. TIVERON Robertino 041/2524.125
- Dott.ssa CAZZIN Sabrina 041/2524.126

#### Tesseramento

- Sig. CAVALLARI Paolo 041/2524.129
- Rag. DA LIO Giordano 041/2524.128

#### Attività di Calcio 5 e Femminile

- Rag. BETTIN Michele 041/2524.114 **(escluso il mercoledì mattina)**

#### Organi Disciplinari Territoriali

- Sig.ra MIANI M. Luisa 041/2524.117 **(escluso il venerdì mattina)**

#### Attività Giovanile

- Sig. DE PORTI Franco 041/2524.171

#### Approvazione Tornei

- Sig. ONGARO Renzo 041/2524.168

#### Settore Giovanile e Scolastico

- Sig.ra RUBINI Daniela 041/2524.174

#### Settore Arbitrale

- Sig. ZAVARISE Lucio 041/2524.180

<b>Recapiti fax :</b>	Segreteria L.N.D.	041.2524.140
	Amministrazione e contabilità	041.2524.134
	Ufficio tesseramento	041.2524.154
	Attività giovanile regionale	041.2524.172
	Calcio femminile e Calcio a cinque	041.2524.140
	Settore Giovanile e Scolastico	041.2524.190
	Segretario L.N.D.	041.2524.120
	Segretario Settore Arbitrale	041.2524.191
	Segreteria Settore Arbitrale	041.2524.192

## **E-Mail**

<b>SEGRETERIA</b>	<a href="mailto:vecalcio.segreteria@figc.it">vecalcio.segreteria@figc.it</a>
<b>TESSERAMENTO</b>	<a href="mailto:vecalcio.tesserati@figc.it">vecalcio.tesserati@figc.it</a>
<b>CONTABILITA'</b>	<a href="mailto:vecalcio.contabilita@figc.it">vecalcio.contabilita@figc.it</a>
<b>CALCIO A 5</b>	<a href="mailto:vecalcio.calcioa5@figc.it">vecalcio.calcioa5@figc.it</a>
<b>CALCIO FEMMINILE</b>	<a href="mailto:vecalcio.femminile@figc.it">vecalcio.femminile@figc.it</a>
<b>ORGANI DISCIPLINARI TERRITORIALI</b>	<a href="mailto:vecalcio.disciplina@figc.it">vecalcio.disciplina@figc.it</a>
<b>APPROVAZIONE TORNEI</b>	<a href="mailto:vecalcio.tornei@figc.it">vecalcio.tornei@figc.it</a>
<b>ORGANIZZAZIONE RAPPRESENTATIVE</b>	<a href="mailto:vecalcio.rappresentative@figc.it">vecalcio.rappresentative@figc.it</a>
<b>SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO</b>	<a href="mailto:vecalcio.giovanile@figc.it">vecalcio.giovanile@figc.it</a>
<b>COORDINATORE FEDERALE S.G.S.</b>	<a href="mailto:giuseppe.ruzza@figc.it">giuseppe.ruzza@figc.it</a>
<b>SEGRETARIO REGIONALE S.G.S.</b>	<a href="mailto:veneto.sgs@figc.it">veneto.sgs@figc.it</a>
<b>SETTORE GIOVANILE – Attività di Base</b>	<a href="mailto:vecalcio.attivitadibase@figc.it">vecalcio.attivitadibase@figc.it</a>
<b>SETTORE GIOVANILE – Attività scolastica</b>	<a href="mailto:vecalcio.scolastica@figc.it">vecalcio.scolastica@figc.it</a>
<b>SETTORE ARBITRALE</b>	<a href="mailto:veneto@aia-figc.it">veneto@aia-figc.it</a>
<b>DELEGAZIONE BELLUNO</b>	<a href="mailto:belluno@figc.it">belluno@figc.it</a>
<b>DELEGAZIONE DI PADOVA</b>	<a href="mailto:padova@figc.it">padova@figc.it</a>
<b>DELEGAZIONE DI ROVIGO</b>	<a href="mailto:rovigo@figc.it">rovigo@figc.it</a>
<b>DELEGAZIONE DI TREVISO</b>	<a href="mailto:treviso@figc.it">treviso@figc.it</a>
<b>DELEGAZIONE DI VENEZIA</b>	<a href="mailto:venezia@figc.it">venezia@figc.it</a>
<b>DELEGAZIONE DI VERONA</b>	<a href="mailto:verona@figc.it">verona@figc.it</a>
<b>DELEGAZIONE DI VICENZA</b>	<a href="mailto:vicenza@figc.it">vicenza@figc.it</a>
<b>DELEGAZIONE DI BASSANO DEL GRAPPA</b>	<a href="mailto:bassano@figc.it">bassano@figc.it</a>
<b>DELEGAZIONE DI SAN DONA' DI PIAVE</b>	<a href="mailto:sandona@figc.it">sandona@figc.it</a>

## **2.1.2 DISPOSIZIONI ATTINENTI L'ART. 32 BIS DELLE N.O.I.F.**

Qui di seguito si riporta il testo della Circolare n. 9 della LND:

**“Si richiama l’attenzione delle Società della L.N.D. e dei calciatori interessati in ordine alle disposizioni di cui all’art. 32 bis, delle N.O.I.F..**

**Al riguardo, si chiarisce che, fatta salva la previsione di cui al punto 7, dell’art. 94 ter, delle N.O.I.F., il calciatore che ottiene lo svincolo per decadenza del tesseramento, per svolgere attività federale deve assumere con la propria o con altra Società un vincolo della durata di una sola stagione sportiva, al termine della quale il tesseramento decade automaticamente. Tale procedura dovrà, ovviamente, essere ripetuta per ogni stagione sportiva nella quale il calciatore intenda partecipare all’attività federale. “**

## **2.1.3 RICHIESTE DI POSIZIONE DI TESSERAMENTO CALCIATORI**

Si ricorda che le Società interessate a conoscere la posizione di tesseramento di calciatori – **esclusivamente al fine di un loro eventuale tesseramento** – possono collegarsi al ns. sito internet: [www.figcvenetocalcio.it](http://www.figcvenetocalcio.it) dove sono riportati i nominativi degli atleti in regime di vincolo con le Società operanti nell’ambito del Comitato Regionale Veneto L.N.D.

Il sito viene continuamente aggiornato; la data in esso riportata, sta ad indicare che i documenti pervenuti o depositati entro tale termine sono già stati inseriti nel sistema informatico.

Le Società sono invitate, per evitare spiacevoli rifiuti, **a non formulare richieste a mezzo telefono.**

Ogni domanda, dovrà essere presentata all’Ufficio tesseramento regionale a mezzo di fax o E.mail.

## **2.1.4 RICHIESTE D’INFORMAZIONE ALLE SEGRETERIE DEL COMITATO REGIONALE E DELLE DELEGAZIONI PROVINCIALI E DISTRETTUALI**

Si ritiene opportuno ricordare che, in merito alla interpretazione di norme contenute nelle Carte Federali, le risposte date alle richieste telefoniche avanzate dalle società agli addetti della Segreteria del Comitato Regionale e delle Delegazioni Provinciali e Distrettuali del Veneto, non possono essere assolutamente vincolanti né tantomeno dotate di validità assoluta.

Si precisa che, indipendentemente dal parere espresso dall’apparato organizzativo, gli Organi della Giustizia Sportiva operano in piena e totale autonomia di giudizio.

In ogni caso i Comunicati ufficiali si intendono conosciuti dalla data di pubblicazione, mediante l’affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi.

## **2.1.5 DATI ANAGRAFICI SOCIETÀ**

Si porta a conoscenza che, al fine di facilitare il reperimento dei dati relativi a ciascuna Società (ad esempio : l’indirizzo per la corrispondenza, recapito telefonico e fax) si dovrà procedere come segue :

- collegarsi al sito [www.iscrizioni.lnd.it](http://www.iscrizioni.lnd.it)
- accreditarsi con l’autenticazione tramite l’ID e la PASSWORD fornite a suo tempo a ciascuna Società
- effettuare l’accesso nella propria area riservata entrando nell’*Area agonistica*
- scegliere l’opzione “*interrogazione Società*”.

## **2.1.6 PROCEDURE PER L’INOLTRO DEI RECLAMI**

Si propone uno schema riassuntivo delle procedure e dei termini ai quali attenersi nella presentazione dei più comuni casi di reclamo, a valere sia per l’attività della LND che del SGS:

### **1) Reclamo al Giudice Sportivo ( 1° Grado )**

può essere proposto esclusivamente nei casi previsti dall’art. 29 commi 2 - 3 - 5 - 6 - 7 del C.G.S., nei termini dal medesimo stabiliti, e con le modalità di cui all’art. 33 comma 5.

**Il reclamo preannunciato – che in base all’art. 29 comma 4/b deve essere inoltrato entro le ore 24 del giorno successivo a quello della gara – a cui non viene dato seguito, sarà comunque gravato della relativa tassa che sarà comunque addebitata (Art. 33 comma 13).**

## **2) Reclamo al Giudice sportivo ( 1° Grado) avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara, anche con l'utilizzazione quali assistenti di parte (Art. 46 C.G.S.-comma 3)**

Si precisa che per posizione di tesserati deve intendersi : "legittimo e personale titolo del soggetto (calciatore o assistente) a prendere parte alla gara" con riferimento alla regolarità di tesseramento, alla assenza di provvedimenti disciplinari in corso a proprio carico (squalifiche - inibizioni) nonché al rispetto dell'età prevista per la partecipazione a gare delle singole categorie del Settore Giovanile e Scolastico e della L.N.D.; inoltre, per la L.N.D., non aver violato l'art. 34 comma 3 delle NOIF.

- deve essere spedito, in raccomandata, entro **7 giorni** dallo svolgimento della gara stessa (non è previsto l'obbligo del preannuncio telegrafico, ancorché sia consigliato);
- deve essere allegata la tassa (comma 5);
- copia del reclamo deve essere inviata alla controparte - quando verte su episodi e circostanze che possono modificare il risultato conseguito- con lettera raccomandata o mezzo equipollente (art. 38 comma 7);
- l'attestazione originale dell'invio di tale raccomandata deve essere allegata al reclamo;

## **3) Reclamo alla Commissione Disciplinare Territoriale nei confronti delle decisioni prese dal Giudice sportivo (Art. 46 commi 4 e 5 - C.G.S.) (Giudizio di 2° grado)**

- deve essere spedito, in raccomandata, entro il **7° giorno** successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale riportante la delibera che si vuole impugnare;
- deve essere allegata la tassa (comma 5);
- copia del reclamo deve essere inviata alla controparte - quando verte su episodi e circostanze che possono modificare il risultato conseguito - con lettera raccomandata o mezzo equipollente (art. 38 comma 7);
- l'attestazione originale dell'invio di tale raccomandata deve essere allegata al reclamo;
- in base all'art. 44 comma 1.2 i reclamanti hanno diritto di essere sentiti e prendere visione della documentazione ufficiale, facendone espressa richiesta nel testo del reclamo.

**La decisione adottata dalla Commissione Disciplinare territoriale non è ulteriormente impugnabile.**

## **4) Reclamo alla Commissione Disciplinare Nazionale da parte delle Società : è possibile solo avverso le decisioni assunte in 1° Grado di Giudizio dalla Commissione Disciplinare Territoriale (Art. 44 C.G.S.)**

### **5) Non sono impugnabili in alcuna sede i seguenti provvedimenti (art. 45 comma 3):**

- squalifiche dei calciatori fino a 2 giornate di gara o squalifica a termine fino a 15 giorni
- inibizioni per dirigenti - tecnici - massaggiatori fino a 1 mese
- squalifiche di campo di gioco per 1 giornata
- provvedimenti pecuniari non superiori a € 50,00 per squadre di 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> categoria – Juniores Elite, Regionali e Provinciali/Distrettuali – Provinciali/Distrettuali di Calcio femminile o Calcio a 5 attività del Settore Giovanile e Scolastico.
- provvedimenti pecuniari non superiori a € 150,00 per squadre di eccellenza - promozione - 1<sup>a</sup> categoria – Regionali del Calcio femminile o Calcio a 5.

### **6) Norme Generali (ART. 33 C.G.S. comma 6 e comma 9)**

I reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono dichiarati inammissibili.

Irregolarità procedurali che rendano inammissibile il reclamo non possono essere sanate con i reclami in successiva istanza.

I termini sono computati non tenendo conto del giorno di decorrenza iniziale. Si computa invece il giorno finale. Se il termine scade in giorno festivo è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo (art. 38 comma 5).

### **7) Tasse Reclami**

I reclami proposti ai Giudici Sportivi e alla Commissione Disciplinare Territoriale dovranno essere accompagnati dalla relativa tassa, a mezzo di Assegno Circolare o con Bonifico bancario intestato a :

<b>F.I.G.C. – Comitato Regionale Veneto – L.N.D..</b> <b>Unicredit Banca – Agenzia di VE-MARGHERA</b> <b>Codice IBAN IT 87 G 02008 02011 000008209932</b>
---

Per esigenze contabili, le tasse relative ai reclami accolti o parzialmente accolti, da restituire alle società reclamanti, saranno accreditate sul conto partitario di ciascuna società interessata.

## 8) Modalità di Trasmissione degli Atti

L' art. 38 comma 7 del C.G.S. stabilisce le modalità di trasmissione di tutti gli atti previsti dallo stesso Codice; tali atti potranno essere inviati anche a mezzo **fax** o **posta elettronica** a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari.

Si precisa però che:

- 1) il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato **esclusivamente a mezzo telegramma o telefax** (art. 38 comma 7).
- 2) i motivi dei reclami possono, oltre che nelle forme ordinarie, essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica.

## 2.1.7 ESECUZIONE DELLE SANZIONI

Si richiama l'attenzione delle Società sulle disposizioni contenute nell' art. 22 commi 3 e 6 del Codice di Giustizia Sportiva, che qui di seguito si ripropone:

### ART. 22 Comma 3

“Il calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto nel comma 6”. Fermo restando quanto previsto dall'art. 17 , comma 5, ultima parte, la squalifica non si considera scontata qualora il calciatore squalificato sia inserito nella distinta di gara e non venga impiegato in campo. Al calciatore squalificato è precluso l'accesso all'interno del recinto di gioco e negli spogliatoi, in occasione delle gare nelle quali deve scontare la squalifica. La violazione di tale divieto comporta la irrogazione di un' autonoma sanzione disciplinare, da applicarsi fra quelle previste dall'art.19.

### ART. 22 Comma 6

“Le squalifiche, che non possono essere scontate, in tutto o in parte , nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. Qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato Società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della società o della categoria di appartenenza, ferma la distinzione di cui all'art. 19 comma 11.1 e 11.3. .... omissis”.

## 2.1.8 CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA – ART. 17 N. 5 E N. 6

Si ritiene opportuno invitare le Società a prestare attenzione a quanto previsto dall'art. 17 del vigente Codice di Giustizia Sportiva “Sanzioni inerenti alla disputa delle gare” in particolare ai punti n. 5 e n. 6, che di seguito si riportano:

### Art. 17 – n. 5

La punizione sportiva della **perdita della gara** è inflitta, nel procedimento di cui all'art. 29, commi 7 e 8, alla società che:

- a) fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque **non abbiano titolo** per prendervi parte;
- b) utilizza quali assistenti dell'arbitro soggetti squalificati, inibiti o che comunque non abbiano titolo;
- c) viola le disposizioni di cui agli artt. 34, commi 1 e 3 e 34 bis delle NOIF.

Da quanto sopra rappresentato consegue che anche la partecipazione a gare di atleti/e di età inferiore a quella prevista dalla specifica Categoria implica l'applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara.

La posizione irregolare dei calciatori di riserva, in violazione delle disposizioni contenute nelle NOIF, determina l'applicazione della sanzione della perdita della gara nel solo caso in cui gli stessi vengano effettivamente utilizzati nella gara stessa ovvero risultino inseriti nella distinta presentata all'arbitro per le gare dell'attività di calcio a cinque.

### Art. 17 – n. 6

Comportano l'applicazione delle sanzioni dell'ammonizione o dell'ammenda a carico della società, dell'inibizione temporanea a carico del dirigente accompagnatore ufficiale, della squalifica a carico dei calciatori:

- a) le infrazioni ai divieti di prendere parte ad una o più gare nella stessa giornata;
- b) le infrazioni alle norme sull'impiego degli assistenti di parte dell'arbitro, salvo quanto previsto dal comma 5 e purché si tratti di calciatori o soggetti il cui tesseramento sia stato considerato valido per la società utilizzante;
- c) le infrazioni e gli obblighi che comportino soltanto adempimenti formali.

In ossequio a quanto espresso al precedente punto 6 b), nel caso che il ruolo di "assistente di parte" **sia ricoperto da un dirigente di Società**, la squadra interessata, oltre ad indicare in distinta i dati anagrafici ed il documento d'identificazione, dovrà produrre la **tessera impersonale** vidimata dal Comitato regionale o dalla Delegazione competente; è infatti questo il documento che attesta, per il dirigente, il titolo a prendere parte alla gara.

### **2.1.9 REFERTI ARBITRALI**

Si comunica che, in questa stagione sportiva, il C.R.Veneto non fornirà più alle Società i Referti Arbitrali da consegnare ai Direttori di Gara prima dell'inizio della partita.

Le Società saranno solo tenute alla consegna ai suddetti, delle buste, inviate con plico a parte insieme alle Distinte gara.

**Publicato ed affisso all'albo della F.I.G.C. Delegazione Distrettuale di Bassano del Grappa il 1.09.2010**

Il Segretario  
(Bruno Minisini)

Il Delegato  
(Patrick Pitton)

